



ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTE ROSELLO ALTO

Via Manzoni n. 1/A – 07100 Sassari - Tel. 079/2845364 - e-mail: ssic84900t@istruzione.it

Cir.023

Al Personale Docente della
Scuola Primaria
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.

Oggetto: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA. Secondaria di I grado

Con la presente si comunica quanto in oggetto ed i docenti ed i collaboratori scolastici sono tenuti ad attenersi alle disposizioni seguenti, predisponendo e mettendo in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile o all'uscita autonoma, se richiesta per iscritto in segreteria dalla famiglia. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno. Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

È anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.

Nel caso in cui un alunno dovesse mostrare comportamenti pericolosi per sé stesso e per gli altri, si dovrà immediatamente mettere in sicurezza il minore, contattare il 118 e, contestualmente, i genitori; in secondo ordine, le figure delegate.

Ai sensi del CCNL vigente "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola (in classe o nel corridoio a seconda dell'organizzazione interna di

ogni plesso) almeno “5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

Si sottolinea la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni:

- **Entrata e uscita degli alunni dalla scuola**

Sulla porta dell’aula, i collaboratori vigilano che l’ingresso avvenga in modo ordinato. In eventuale mancanza di collaboratori al piano i docenti attendono gli alunni all’ingresso e, una volta radunati, li accompagnano nelle rispettive classi.

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Per quegli alunni le cui aule si trovano ad un piano diverso da quello dell’ingresso, gli insegnanti sono tenuti ad accogliere gli alunni nell’androne permanere fino all’orario di arrivo consentito.

- All’ uscita gli alunni devono essere accompagnati alla porta della scuola, monitorati durante la discesa delle scale e sorvegliati fino al loro defluire al cancello.
- I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo che verrà distribuito nei primi giorni di scuola, oppure richiedono l’uscita autonoma dell’alunno.
- I docenti sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno solo se in possesso dell’apposita richiesta firmata dai genitori.
- I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso degli alunni;

- **Vigilanza durante l’intervallo**

In considerazione della fascia età degli alunni dell’Istituto, durante l’intervallo è prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una particolare attenzione nella sorveglianza:

- Gli alunni svolgeranno l’intervallo sotto la sorveglianza dei docenti in servizio nelle rispettive classi.
- Essi potranno recarsi ai servizi uno alla volta, con ‘autorizzazione dei docenti, che si assicureranno della presenza del collaboratore, evitando assembramenti nei locali adibiti a servizi igienici, sui pianerottoli, nei corridoi e spostamenti in altri piani dell’edificio;
- I collaboratori scolastici svolgeranno la sorveglianza nelle aree a loro assegnate e si assicureranno che l’utilizzo dei servizi igienici sia effettuato in modo ordinato e corretto.
- Devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.
- È assolutamente vietato consumare la merenda ai servizi, sporgersi dalla balconata e lanciare carte ed oggetti.

Tutti i docenti presenti nell’atrio o nei corridoi al momento dell’intervallo, anche se non incaricati ufficialmente della sorveglianza, dovranno rimproverare e, se necessario, prendere provvedimenti anche nei confronti di alunni di altre classi che non rispettano le regole.

- Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento materiale o bevande ecc.)

- Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile (pochissimi minuti). Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un/un'insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico incaricato, oltre della sorveglianza, di far mantenere l'ordine, la pulizia e di fare in modo che non siano arrecati danni agli arredi scolastici. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. Le classi manterranno l'ordine, nell'attesa dell'altro insegnante, per non arrecare disturbo ai compagni delle classi vicine.

I docenti che entrano in servizio dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

In caso di ritardo a scuola il docente è tenuto, oltre alla giustificazione dello stesso, ad avvisare anche il responsabile di plesso in modo tale che questi provveda agli obblighi di vigilanza.

Il docente, che non ha impegni nell'ora precedente, si porta davanti l'aula, prima del suono della campanella per subentrare al collega. Se in classe ci sono due docenti (ad es. quello di sostegno e quello curricolare), l'insegnante di sostegno aspetterà il collega dell'ora successiva e l'insegnante curricolare andrà nella classe ove ha lezione.

L'insegnante che termina il proprio orario di servizio giornaliero non deve allontanarsi dalla classe prima che l'altro collega subentrante sia arrivato.

L'insegnante, che termina l'ora di lezione in una classe e deve recarsi in un'altra classe ove ha lezione, se ha la certezza che in quella classe c'è l'insegnante di sostegno o un insegnante che ha terminato l'orario di servizio, attende l'arrivo del collega dell'ora successiva nella classe ove si trova. L'insegnante, che termina l'ora di lezione e deve andare in un'altra classe che è scoperta, deve spostarsi il più rapidamente possibile.

Il personale collaboratore scolastico del corridoio, dove sono ubicate le aule assegnate di competenza, ha il compito di collaborare nell'adempimento del dovere di vigilanza. (Corresponsabilità della Vigilanza).

Se un docente deve, occasionalmente e per pochi minuti, allontanarsi dalla classe, deve incaricare un collaboratore scolastico o un eventuale docente libero e a disposizione, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

- Assenza improvvisa dei docenti

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico.

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l'assenza del docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita.

- **Vigilanza nei laboratori ed in palestra**

Vista la particolare disposizione dei plessi, suddiviso in più piani, anche, ammezzati, l'ingresso ai laboratori ed in palestra sarà di esclusiva responsabilità del personale docente, si consiglia pertanto di consentire l'accesso ai servizi prima di condurre la classe negli spazi di cui sopra, l'uscita degli alunni dovrà essere concessa in casi eccezionali, chiedendo la collaborazione del personale ATA.

- **Collaboratori scolastici**

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, il CCNL vigente prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici "mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare".

- **Viaggi di istruzione e uscite didattiche**

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura durante il trasporto e la permanenza presso le strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare idonei provvedimenti, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare comportamenti pericolosi;
- la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata tramite l'organizzatore;
- in caso estremo, il rientro anticipato

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Michela Maria Meloni
Firmato Digitalmente